

Concorso

RIPAM

3997

Assistenti
per la Pubblica
Amministrazione

2913

(3997 Assistenti
per la P.A.)

600

(1100 Ministero
della **difesa**)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per la **prova scritta**

PREMESSA

Sono stati indetti **due importanti concorsi pubblici Ripam** su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di:

- n. **3.997** unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli di diverse **Amministrazioni**, nell'Area degli assistenti, di cui n. **2913 Assistenti amministrativi**;
- n. **1100** unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del **Ministero della difesa**, nell'Area degli assistenti, di cui n. **600 Assistenti amministrativi**.

Le procedure concorsuali sono affidate ad un'**unica prova scritta** e alla successiva valutazione dei titoli.

La prova scritta per i profili **Assistenti Amministrativi (2913 Ripam per le P.A.) e 600 (Ripam per il Ministero Difesa)** verte su **materie identiche**, eccettuata quella dell'*Ordinamento delle Amministrazioni*. Questa è infatti riferita a **"diverse Amministrazione"** nel Concorso relativo a **2913 (3997 per le Pa)** e al solo **"Ministero della difesa"** in quello per **600 (1100 Ministero Difesa)**.

Il Manuale **Concorsi Ripam Assistenti Amministrativi 2913 (3997 per le Pa) e 600 (1100 Ministero Difesa), Teoria e Quiz, NLD Concorsi, 2026** è stato realizzato per chi deve prepararsi ad affrontare la **prova scritta** dei due concorsi illustrando **tutte le materie identiche e, distintamente, l'Ordinamento delle Amministrazioni** (per **2913**) e **l'Ordinamento del Ministero della difesa** (per **600**).

Il Volume si caratterizza per una trattazione completa, aggiornata e, al contempo, schematica e fluida delle seguenti materie:

- Elementi di diritto **amministrativo**, anche con riferimento al **procedimento amministrativo**, al **codice dei contratti** pubblici e alla **protezione dei dati personali**;
- **Norme generali** in materia di **pubblico impiego**, con particolare riferimento alle **responsabilità**, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- Nozioni di **diritto penale**, con particolare riferimento ai **reati** contro la **Pubblica Amministrazione**;
- Codice dell'**Amministrazione digitale**;
- Elementi di **contabilità di Stato e degli enti pubblici**;
- Elementi di **diritto dell'Unione Europea**;
- Capacità **logico-deduttiva** e di **ragionamento critico-verbale**;
- **Quesiti situazionali**;
- **Ordinamento delle amministrazioni** e del **Ministero della Difesa (online)**;
- Lingua **inglese (online)**;
- **Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche (online)**.

Il Volume è aggiornato alle più recenti novità legislative, tra cui la L. 2 dicembre **2025**, n. 182 (L. **Semplificazioni**) e la L. 30 ottobre **2025**, n. 164, di conv. del D.L. 9 settembre 2025, n. 127 (**Criteri di aggiudicazione contratti pubblici**).

Per consentire di affiancare allo studio teorico una immediata verifica della acquisita capacità di risolvere i corrispondenti test, il Manuale presenta quiz di verifica online suddivisi per ciascuna Parte o per singoli Capitoli.

Il Volume permette, infine, l'accesso ad un'estensione **online** consultabile con apposita password per rimanere sempre aggiornati sulle materie trattate e per accedere al simulatore **online**.

Abbinato al Manuale il **Corso avanzato online Lezioni, simulazioni e correzioni personalizzate**, per una preparazione ancora più efficace.

Capitolo 6

Comunicazioni elettroniche

SOMMARIO

- 1. Le comunicazioni elettroniche della Pubblica Amministrazione. - **2.** La Posta Elettronica Certificata (PEC).
 - **2.1.** Definizione e funzionamento. - **2.2.** Il quadro normativo di riferimento. - **2.3.** Utilizzo della PEC nella Pubblica Amministrazione - **2.4.** La validità giuridica delle comunicazioni via PEC. - **3.** Siti web delle pubbliche amministrazioni. - **3.1.** Gli obblighi di pubblicazione: la normativa rilevante. - **3.2.** (Segue). La sezione "Amministrazione trasparente" - **3.3.** (Segue). Il portale Normattiva. - **3.4.** Le Linee Guida AgID sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. - **4.** Il Servizio Notifiche Digitali (SEND)

1. Le comunicazioni elettroniche della Pubblica Amministrazione.

Nel contesto della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana, il CAD disciplina in modo sistematico le comunicazioni elettroniche, attribuendo loro pieno valore giuridico. L'articolo 45 del CAD riconosce che i documenti trasmessi tramite strumenti telematici o informatici, purché idonei ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta senza necessità di successiva trasmissione dell'originale cartaceo (art. 45, comma 1, CAD). Questa disposizione si fonda sul principio di equivalenza tra il documento informatico e quello tradizionale, a condizione che siano garantite l'autenticità e la provenienza del documento stesso. Il legislatore, attraverso il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ha chiarito che il termine "chiunque" deve intendersi come "soggetti giuridici", specificando così l'ambito soggettivo di applicazione.

In stretta correlazione, l'articolo 46 del CAD si occupa della tutela dei dati sensibili e giudiziari nei documenti informatici trasmessi tra le Pubbliche Amministrazioni. La norma stabilisce che tali documenti possono contenere solo i dati strettamente necessari e consentiti da disposizioni di legge o regolamentari, al fine di garantire la riservatezza (art. 46, CAD). Questo principio si allinea con le prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), integrando le misure di sicurezza nelle comunicazioni digitali tra enti pubblici.

L'articolo 47 disciplina le modalità di trasmissione dei documenti tra le amministrazioni pubbliche, prevedendo l'uso della posta elettronica e della cooperazione applicativa come canali principali. Tali comunicazioni acquisiscono validità ai fini procedurali una volta verificata la provenienza del documento (art. 47, comma 1, CAD). La norma identifica strumenti specifici per la verifica, tra cui la firma digitale, la segnatura di protocollo, o altri sistemi idonei, escludendo espressamente l'utilizzo del fax (art. 47, comma 2, CAD). L'omessa osservanza di tali obblighi comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, oltre a possibili profili di danno erariale (art. 47, comma 1-bis, CAD).

Infine, l'articolo 48 disciplina l'uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) quale strumento privilegiato per la trasmissione telematica di comunicazioni che richiedano ricevuta di invio e di consegna. La PEC, regolata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, garantisce la certezza della data e dell'ora di spedizione e ricezione, opponibili ai terzi se conformi alle regole tecniche vigenti (art. 48, commi 1-3, CAD). Tale sistema di comunicazione assume valenza equivalente alla notificazione a mezzo posta, salvo diversa previsione legislativa, favorendo così una gestione più efficiente e sicura delle comunicazioni ufficiali.

L'insieme di queste disposizioni evidenzia la volontà del legislatore di promuovere una digitalizzazione efficace della Pubblica Amministrazione, garantendo al contempo sicurezza giuridica, protezione dei dati e responsabilità nell'uso degli strumenti elettronici.

2. La Posta Elettronica Certificata (PEC).

► 2.1. Definizione e funzionamento.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresenta un sistema avanzato di comunicazione elettronica in grado di conferire certezza giuridica alle trasmissioni informatiche. Tale affidabilità è garantita attraverso specifiche procedure tecniche e regolamentazioni che disciplinano il funzionamento dei gestori di PEC, il controllo delle trasmissioni e la gestione della sicurezza informatica.

I gestori di PEC, iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), sono soggetti a requisiti stringenti sia in termini di capitale sociale minimo sia in materia di sicurezza operativa. Essi devono garantire la protezione dei dati trasmessi attraverso meccanismi di cifratura avanzata e l'autenticazione forte degli utenti. I gestori sono obbligati a conservare le tracce informatiche delle operazioni effettuate (log) per un periodo di trenta mesi, assicurando così la tracciabilità delle comunicazioni anche in caso di smarrimento delle ricevute da parte del mittente.

Il processo di certificazione nella PEC si articola attraverso l'emissione di ricevute firmate digitalmente dai gestori. La ricevuta di accettazione attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio dal gestore del mittente, mentre la ricevuta di avvenuta consegna certifica l'effettiva messa a disposizione del messaggio nella casella del destinatario. Entrambe le ricevute costituiscono prova legale opponibile a terzi, a condizione che siano conformi alle disposizioni normative vigenti e alle regole tecniche stabilite dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Il sistema PEC si avvale di protocolli di sicurezza che includono la verifica della presenza di virus informatici nei messaggi e il blocco delle trasmissioni infette, con relativa comunicazione al mittente. Gli standard di sicurezza sono ulteriormente rafforzati dall'obbligo per i gestori di adottare sistemi di backup e procedure di *disaster recovery*, garantendo così la continuità del servizio anche in situazioni di emergenza.

L'iscrizione all'elenco pubblico dei gestori PEC richiede il rispetto di precisi requisiti di onorabilità, competenza tecnica e adeguatezza organizzativa. L'AgID effettua verifiche periodiche per assicurare che i gestori rispettino gli standard normativi e tecnici, intervenendo con misure correttive in caso di inadempienze. Ogni gestore deve inoltre adottare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività svolta, a ulteriore tutela degli utenti.

L'infrastruttura tecnica della PEC è progettata per garantire l'integrità, la riservatezza e la non ripudiabilità delle comunicazioni. Ogni messaggio PEC viene incapsulato in una "busta di trasporto" firmata digitalmente, contenente il messaggio originale, i dati di certificazione e le ricevute generate. Questo sistema assicura che i contenuti non possano essere alterati o intercettati durante la trasmissione.

► 2.2. Il quadro normativo di riferimento.

La disciplina della Posta Elettronica Certificata (PEC) si fonda su un articolato quadro normativo volto a garantire sicurezza e validità giuridica alle comunicazioni elettroniche. Il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 regola le modalità di utilizzo della PEC come sistema di trasmissione di documenti informatici con valore legale, definendo i requisiti dei gestori e le caratteristiche tecniche necessarie per assicurare la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Il CAD integra e amplia questa disciplina. L'articolo 6 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la PEC per comunicare con i soggetti che ne fanno richiesta e hanno dichiarato un indirizzo PEC. L'articolo 47 stabilisce che le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni devono avvenire tramite PEC o mediante cooperazione applicativa, acquisendo validità procedimentale previa verifica della provenienza. L'articolo 48 equipara la trasmissione tramite PEC alla notificazione a mezzo posta, conferendo efficacia legale alla comunicazione elettronica.

A completamento del quadro normativo, il Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 definisce le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione temporale dei documenti inviati tramite PEC, precisando gli standard di sicurezza e integrità da rispettare.

Il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, impone alle società l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, estendendo tale obbligo anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi ufficiali. Questo decreto

specifico, inoltre, che i gestori di PEC devono garantire standard tecnici elevati in materia di sicurezza, tra cui l'autenticazione forte degli utenti, la cifratura dei messaggi durante la trasmissione e la conservazione dei log di accesso e delle operazioni compiute per un periodo minimo previsto dalla normativa.

Successivamente, il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha esteso l'obbligo di dotarsi di PEC anche alle imprese individuali, prevedendo che l'indirizzo PEC venga comunicato al Registro delle Imprese al momento dell'iscrizione. A livello europeo, il Regolamento (UE) n. 910/2014, noto come Regolamento eIDAS, stabilisce il quadro normativo per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, introducendo il concetto di servizio elettronico di recapito certificato, che si armonizza con i sistemi di comunicazione sicura come la PEC.

► 2.3. Utilizzo della PEC nella Pubblica Amministrazione

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle Pubbliche Amministrazioni costituisce un obbligo normativo finalizzato a garantire l'efficienza, la tracciabilità e la sicurezza delle comunicazioni ufficiali. Le amministrazioni sono tenute a utilizzare la PEC per la trasmissione di atti, provvedimenti, documenti e comunicazioni di natura formale verso cittadini, imprese e altri enti pubblici. L'obbligo di impiego della PEC si estende anche alla ricezione di documenti, assicurando la certezza legale dell'invio e della ricezione delle comunicazioni.

La PEC consente di semplificare i procedimenti amministrativi e ridurre i tempi di gestione delle pratiche, offrendo una modalità di comunicazione trasparente, sicura e conforme ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. Ogni amministrazione è obbligata a istituire e pubblicare almeno una casella PEC nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni (INI-PEC), garantendo così la reperibilità degli indirizzi ufficiali.

Le comunicazioni tramite PEC tra le pubbliche amministrazioni sono vincolate al rispetto di specifici protocolli di sicurezza e devono essere tracciabili. Inoltre, l'inosservanza di tali obblighi comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, oltre a eventuali conseguenze in termini di danno erariale.

► 2.4. La validità giuridica delle comunicazioni via PEC.

La Posta Elettronica Certificata gode di piena validità giuridica nelle comunicazioni ufficiali. Le trasmissioni effettuate tramite PEC sono equiparate, salvo diversa previsione legislativa, alla notificazione a mezzo posta tradizionale. Questo principio è sancito dal CAD e dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che riconoscono alla PEC la capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la data certa delle comunicazioni elettroniche.

Il sistema PEC prevede la generazione automatica di due ricevute: la ricevuta di accettazione, che certifica la presa in carico del messaggio da parte del gestore del mittente, e la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta la messa a disposizione del messaggio nella casella del destinatario. Queste ricevute, firmate digitalmente dai rispettivi gestori, costituiscono prova legale dell'invio e della ricezione del messaggio e sono opponibili a terzi.

La validità giuridica della PEC si estende anche alla gestione di atti amministrativi, contratti, notifiche di atti giudiziari e comunicazioni istituzionali, consolidando la certezza del diritto nelle relazioni tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. La PEC, inoltre, contribuisce alla dematerializzazione dei processi amministrativi, riducendo i costi di gestione e garantendo maggiore rapidità nelle comunicazioni ufficiali.

► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

PEC: I CONTORNI APPLICATIVI DEFINITI DALLA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza italiana ha progressivamente definito i contorni applicativi della Posta Elettronica Certificata (PEC), riconoscendone il valore giuridico e delineando i limiti e le responsabilità nell'uso di tale strumento nelle comunicazioni ufficiali e nelle notifiche legali.

Un caso storico di rilievanza è rappresentato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2460 del 3 febbraio 2021, che ha sancito la legittimità delle notifiche effettuate utilizzando indirizzi PEC estratti dai registri INI-PEC e ReGIndE. Tale pronuncia ha consolidato il principio secondo cui il domicilio digitale costituisce la modalità privilegiata di

notificazione rispetto ad altre forme di domiciliazione, rafforzando il ruolo dei registri ufficiali nella gestione delle comunicazioni elettroniche.

Significativo è anche l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, che ha affrontato il tema della notifica non andata a buon fine a causa della casella PEC piena. La Corte ha stabilito che, in assenza della Ricevuta di Avvenuta Consegnna (RdAC), la notifica non può considerarsi perfezionata, anche se la mancata consegna è imputabile al destinatario. Il notificante è pertanto obbligato a ripetere la notifica seguendo le modalità ordinarie.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha ulteriormente chiarito che una notificazione via PEC non è invalida se inviata da un indirizzo diverso da quello risultante nei pubblici registri, a condizione che il mittente sia comunque identificabile in modo certo. Questa interpretazione ha consentito un'applicazione più flessibile delle regole sulla PEC, privilegiando la sostanza rispetto alla forma.

Un altro intervento giurisprudenziale rilevante è quello relativo alla sentenza n. 12134 del 6 maggio 2024, con cui la Corte di cassazione ha stabilito che è legittimo utilizzare l'indirizzo PEC presente nel registro INI-PEC per notificare atti non strettamente connessi all'attività professionale per cui quell'indirizzo era stato registrato. Questa decisione ha rafforzato la funzione del registro INI-PEC come strumento universale per le notifiche legali.

Già in precedenza, il T.A.R. Lazio con il decreto del 12 novembre 2013 n. 23921 aveva riconosciuto la validità delle notificazioni tramite PEC nel processo amministrativo, purché effettuate secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 2, c.p.a. e conformemente alle regole tecniche del processo amministrativo telematico.

Infine, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 12205 del 20 maggio 2013, ha ribadito che la comunicazione tramite PEC non è valida se non viene dimostrata l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario entro i termini perentori stabiliti.

3. Siti web delle pubbliche amministrazioni.

► 3.1. Gli obblighi di pubblicazione: la normativa rilevante.

La disciplina normativa relativa ai siti web delle pubbliche amministrazioni si fonda su un articolato complesso di disposizioni che mirano a garantire la trasparenza, l'accessibilità e l'efficienza della comunicazione istituzionale. L'art. 54 del CAD prevede che i siti web delle pubbliche amministrazioni debbano includere tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, oltre ai dati richiesti dalla normativa vigente.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, costituisce quindi il riferimento normativo principale in materia di trasparenza amministrativa, imponendo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali una serie di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa. Tali contenuti devono essere organizzati in modo chiaro e facilmente consultabile nella sezione denominata **"Amministrazione Trasparente"**, assicurando l'accesso civico generalizzato ai cittadini e promuovendo un controllo diffuso sull'operato pubblico (art. 9, D.Lgs. n. 33/2013).

In particolare, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione sui siti istituzionali dei riferimenti normativi che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, corredati dai link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati **"Normattiva"**. Inoltre, devono essere pubblicati direttive, circolari, programmi, istruzioni e qualsiasi atto di carattere generale che incida sull'organizzazione o interpreti norme giuridiche di riferimento. Tale obbligo è rafforzato dall'articolo 6 del decreto, che impone di garantire la qualità, l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza e la facilità di accesso alle informazioni pubblicate.

► 3.2. (Segue). La sezione **"Amministrazione trasparente"**

L'elenco dettagliato delle informazioni che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare nella sezione **"Amministrazione Trasparente"** è contenuto nell'**Allegato A** del D.Lgs. 33/2013.

Questo allegato definisce in modo puntuale e organico le categorie di dati, documenti e informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicati per garantire la trasparenza amministrativa, la partecipazione dei cittadini e il controllo sull'operato delle amministrazioni pubbliche.

Le informazioni sono organizzate in macro-sezioni tematiche, ciascuna delle quali risponde a specifiche esigenze di trasparenza. Di seguito si riporta la suddivisione dettagliata dei contenuti previsti: